

**REGOLAMENTO
DI AGGIORNAMENTO
DELLE DISPOSIZIONI IN MATERIA DI
OPERAZIONI DI PAGAMENTO (SEPA)**

anno 2025 / numero XX

INDICE

Articolo 1 – Modifica all’articolo 6 del Regolamento n. 2024-04 2

Articolo 2 – Modifica all’articolo 10 del Regolamento n. 2024-04 2

Articolo 3 – Modifiche all’articolo 22 del Regolamento n. 2024-04 2

Articolo 4 – Norme finali e transitorie 2

Articolo 5 – Testi consolidati..... 3

Bozza in consultazione

Articolo 1 – Modifica all’articolo 6 del Regolamento n. 2024-04

1. All’articolo 6, comma 3, del Regolamento n. 2024-04, alla lettera e) è aggiunto il riferimento alla Direttiva 2009/110/CE.

Articolo 2 – Modifica all’articolo 10 del Regolamento n. 2024-04

1. All’articolo 10 del Regolamento n. 2024-04, il comma 6 è così sostituito:

“6. Su richiesta dell’UTILIZZATORE, un PSP offre all’UTILIZZATORE la possibilità di fissare un limite che stabilisca l’importo massimo trasferibile mediante BONIFICO ISTANTANEO, quando non già predisposto dal PSP medesimo, o, se già predisposto, di proporne l’innalzamento a proprio rischio.

Tale limite può essere fissato su base giornaliera e/o per singola operazione. I PSP provvedono affinché gli UTILIZZATORI siano in grado di modificare tale importo massimo in qualsiasi momento prima che sia impartito un ORDINE DI PAGAMENTO per un BONIFICO ISTANTANEO. Qualora un ORDINE DI PAGAMENTO per un BONIFICO ISTANTANEO di un UTILIZZATORE superi l’importo massimo o comporti il suo superamento, il PSP del PAGATORE non esegue l’ORDINE DI PAGAMENTO per il BONIFICO ISTANTANEO e ne dà notizia all’UTILIZZATORE, comunicandogli le modalità per modificare l’importo massimo.”.

Articolo 3 – Modifiche all’articolo 22 del Regolamento n. 2024-04

1. All’articolo 22, comma 2, del Regolamento n. 2024-04, la lettera b) è così sostituita:

“b) entro il 9 luglio 2027, i PSP di cui alla precedente lettera a) offrono a tutti i loro UTILIZZATORI anche il servizio di pagamento di invio di BONIFICI ISTANTANEI in euro, nel rispetto delle disposizioni di cui al precedente articolo 11, e danno attuazione a quanto disposto dall’Allegato 2 in materia di verifiche del BENEFICIARIO su BONIFICI.”.

2. All’articolo 22 del Regolamento n. 2024-04, il comma 3 è così sostituito:

“3. Per i PSP rientranti nelle categorie degli istituti di pagamento o degli istituti di moneta elettronica, entrambi i termini di cui al precedente comma 2 sono posticipati al 9 luglio 2027.”.

Articolo 4 – Norme finali e transitorie

1. Il presente Regolamento entra in vigore in data 30 settembre 2025.

2. Nel periodo compreso tra la data di entrata in vigore del presente Regolamento e il termine del 9 luglio 2027, le disposizioni di cui all’articolo 11 comma 2 del Regolamento n. 2024-04, aventi ad oggetto il servizio di verifica del beneficiario (c.d. “VOP”) di cui all’Allegato 2 del Regolamento medesimo, non trovano applicazione.

3. Per effetto di quanto disposto al precedente comma 2, nel periodo transitorio ivi previsto, i prestatori di servizi di pagamento sammarinesi possono offrire agli utilizzatori che lo richiedano il servizio di pagamento

di invio di bonifici istantanei in euro anche in assenza di VOP, purché l'utilizzatore dichiari espressamente di esserne edotto.

Articolo 5 – Testi consolidati

1. Il testo consolidato con le modifiche introdotte dal presente Regolamento sarà reso disponibile nel sito internet della Banca Centrale della Repubblica di San Marino (www.bcsm.sm).

Bozza in consultazione